REGOLAMENTO (CEE) N. 442/70 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 1970

che stabilisce le modalità di applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2485/69 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 750/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le disposizioni generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1394/69 (4), prevede la concessione del rimborso delle spese di magazzinaggio non soltanto ad ogni fabbricante di zucchero che beneficia di una quota di base e ad ogni raffinatore di zucchero, ma altresì ad ogni macinatore, agglomeratore, canditore e commerciante specializzato riconosciuto dallo Stato membro nel cui territorio è situato il suo stabilimento ;

considerando che l'estensione del beneficio del rimborso a queste altre professioni, richiede la definizione delle nozioni di macinatore, agglomeratore, canditore e commerciante specializzato ; che a tal fine è necessario definire criteri obiettivi di valutazione, in particolare per quanto riguarda una partecipazione significativa al magazzinaggio ;

considerando che, per non impedire la possibile evoluzione di tali attività, è indicato riconoscere tutti i richiedenti che in avvenire possano soddisfare alle condizioni richieste ;

considerando che per evitare abusi, il riconoscimento deve eventualmente essere ritirato a titolo retroattivo quando le condizioni richieste per la concessione non siano più osservate né presumibilmente lo saranno per il futuro ;

considerando che, data la situazione particolare propria di ciascuno Stato membro, è opportuno lasciare a quest'ultimo un margine supplementare di valutazione mediante l'eventuale imposizione di altre condizioni e, in funzione di queste ultime, la facoltà di un ritiro del riconoscimento ;

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 750/68, il rimborso viene concesso soltanto per le quantità di zucchero bianco e di zucchero greggio prodotte nell'ambito della quota massima e immagazzinate in un magazzino che sia riconosciuto dallo Stato membro nel territorio del quale esso si trova ; che è pertanto necessario limitare il riconoscimento in funzione delle possibilità di controllo degli Stati membri ed obbligare il beneficiario del rimborso ad impegnarsi ad agevolare tale controllo ;

considerando che l'inclusione, nel sistema di compenso delle spese di magazzinaggio, di determinati sciroppi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n. 1009/67/CEE successivamente trasformati, sotto controllo, in zucchero allo stato solido, esige che tali sciroppi vengano immagazzinati in serbatoi speciali ;

considerando che, per non favorire i fabbricanti che producono una parte dello zucchero da sciroppi rispetto ai fabbricanti che producono lo zucchero esclusivamente da barbabietole lasciate in deposito talvolta anche per un periodo che arriva sino ad un mese, è opportuno che il rimborso per gli sciroppi non venga pagato per il mese di produzione ;

considerando che il rimborso e il contributo per gli sciroppi devono essere calcolati sulla base del loro tenore di zucchero estrattibile, onde escludere un rimborso per il magazzinaggio dei melassi contenuti in tali sciroppi ; che il tenore di zucchero estrattibile è determinato secondo il metodo uniforme stabilito per la Comunità all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 142/69 della Commissione, del 25 gennaio 1969, che stabilisce talune modalità necessarie per l'applicazione del sistema delle quote nel settore dello zucchero (5) ;

considerando che il sistema di compenso delle spese di magazzinaggio non ha lo scopo di compensare le spese di condizionamento degli zuccheri ; che occorre pertanto tener conto per il rimborso e per il contributo del peso netto delle quantità immagazzinate o smerciate ;

considerando che il modo di calcolo del rimborso e del contributo per lo zucchero greggio non deve

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 6.
(3) GU n. L 137 del 21. 6. 1968, pag. 4.
(4) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 3.
(5) GU n. L 20 del 27. 1. 1969, pag. 1.

creare distorsioni della concorrenza tra tale zucchero e lo zucchero bianco ; che a tal fine lo zucchero greggio deve essere convertito in zucchero bianco sulla base della formula di rendimento definita nel regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero (1) ;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 750/68, in circostanze particolari possono essere adottate disposizioni speciali per zucchero che si trova in corso di trasporto all'inizio di un mese ; che tali circostanze particolari si verificano per gli zuccheri greggi prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare, per il fatto che quasi tutta la produzione non viene consumata sul posto ; che la grande distanza tra i dipartimenti in oggetto e l'Europa richiede un trasporto della durata di diverse settimane ; che in linea generale è quindi inevitabile che tali zuccheri si trovino in corso di trasporto il primo giorno di un mese di calendario ; che, data la durata minima del trasporto, occorre limitare il rimborso ad un periodo inferiore ad un mese ;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 750/68, l'ammontare del rimborso viene fissato prendendo in considerazione le spese di finanziamento ; che è opportuno pertanto non accordare il rimborso delle spese di magazzinaggio quando lo zucchero beneficia del prefinanziamento della restituzione in conformità del regolamento (CEE) n. 441/69 del Consiglio, del 4 marzo 1969, che stabilisce le norme generali complementari concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti soggetti ad un regime di prezzi unici, esportati allo stato naturale o sotto forma di talune merci non comprese nell'allegato II del trattato (2), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1905/69 (2) ;

considerando che gli aventi diritto devono poter riscuotere i rimborsi il più rapidamente possibile ; che occorre pertanto prevedere un sollecito pagamento di tali rimborsi ; che, tenuto conto delle pratiche amministrative, vigenti negli Stati membri, occorre prendere in considerazione un termine massimo di tre mesi ;

considerando che il rimborso delle spese di magazzinaggio si riferisce soltanto alle quantità di zucchero bianco, di zucchero greggio e di sciroppi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n. 1009/67/CEE prodotte nei limiti della quota massima ; che, tuttavia, qualora le disposizioni dell'articolo 30 del regolamento n. 1009/67/CEE non siano applicate, le quantità di zucchero eventualmente prodotte in eccedenza della quota massima sono note soltanto alla fine della campagna saccarifera ; che è pertanto possibile che nel frattempo i fabbricanti abbiano beneficiato indebitamente di un rimborso ; che è quindi necessario prevedere misure che dispongano la restituzione del rimborso per le quantità in causa ;

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 750/68 prevede che il contributo è dovuto ad una data situata in un periodo compreso tra il giorno dello smercio dello zucchero e la fine del mese successivo a quello dello smercio ; che occorre definire con maggiore precisione la nozione di smercio ;

considerando che un fabbricante può essere obbligato a pagare il contributo ed al tempo stesso avere diritto al rimborso ; che è pertanto opportuno prevedere, al livello del fabbricante, la regola della compensazione tra contributo e rimborso ;

considerando che, per consentire agli Stati membri di disporre di efficaci mezzi di controllo, è necessario prevedere per tutti gli aventi diritto l'obbligo di comunicare i dati necessari al rispettivo Stato membro ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il riconoscimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 750/68 viene concesso dagli Stati membri ad ogni macinatore, agglomeratore, canditore e ad ogni commerciante specializzato considerato come tale ai sensi del presente regolamento.

2. Ai sensi del presente regolamento è considerato :

a) macinatore, agglomeratore o canditore, colui

— la cui attività consiste nel produrre con zucchero allo stato naturale unicamente zuccheri delle voci 17.01 e 17.02 della tariffa doganale comune che presentano caratteristiche fisiche diverse da quelle dello zucchero utilizzato

e

— per il quale, durante una campagna saccarifera la media delle scorte constatate alla fine di ogni mese nei magazzini riconosciuti non è inferiore a 200 tonnellate ;

b) commerciante specializzato, colui

— di cui una delle attività principali consiste nel commerciare zucchero all'ingrosso e che ac-

(1) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.
(2) GU n. L 59 del 10. 3. 1969, pag. 1.
(3) GU n. L 247 del 1°. 10. 1969, pag. 1.

quista, per campagna saccarifera, un quantitativo minimo di 10.000 tonnellate di zucchero comunitario,

— che non esercita la professione di dettagliante di zucchero

e

— per il quale, durante una campagna saccarifera, la media delle scorte constatate alla fine di ogni mese nei magazzini riconosciuti non è inferiore a 500 tonnellate.

Gli Stati membri possono imporre condizioni supplementari per la concessione del riconoscimento.

3. Il riconoscimento viene concesso ad ogni richiedente che presumibilmente osserverà in futuro le condizioni di cui al paragrafo 2.

4. Salvo caso di forza maggiore, sin dalla fine della campagna saccarifera 1970/1971, il riconoscimento viene ritirato retroattivamente per l'ultima campagna saccarifera :

a) ai macinatori, agli agglomeratori e ai canditori, la cui media delle scorte constatate nei magazzini riconosciuti alla fine di ogni mese è inferiore a 160 tonnellate nel corso di quest'ultima campagna;

b) ai commercianti specializzati la cui media delle scorte constatate nei magazzini riconosciuti alla fine di ogni mese è inferiore a 400 tonnellate nel corso di quest'ultima campagna.

A prescindere dal caso dell'osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 3, il riconoscimento viene ritirato se le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, non sono osservate per l'ultima campagna saccarifera.

Il riconoscimento può essere ritirato se non sono osservate le condizioni di cui al paragrafo 2, secondo comma.

Articolo 2

Il riconoscimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 750/68 viene concesso dagli Stati membri soltanto per i magazzini in cui tali Stati possono effettuare i necessari controlli e a condizione che il proprietario dello zucchero o degli sciroppi assicuri in qualsiasi momento la possibilità di tali controlli.

Articolo 3

Il rimborso e il contributo vengono fissati per 100 chilogrammi di zucchero bianco e sono uniformi per unità di peso indipendentemente dalla qualità dello zucchero bianco in causa.

Articolo 4

1. Per il calcolo del rimborso inerente allo zucchero greggio di canna, tale zucchero viene convertito in zucchero bianco moltiplicando la quantità di zucchero greggio per il coefficiente 0,98.

Per il calcolo del rimborso inerente allo zucchero greggio di barbabietole, tale zucchero viene convertito in zucchero bianco secondo uno dei seguenti metodi, a scelta dello Stato membro interessato :

a) moltiplicando la quantità di zucchero greggio per il coefficiente 0,92

oppure

b) in funzione del suo rendimento rilevato in base alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68.

2. Per il calcolo del contributo inerente allo zucchero greggio, tale zucchero viene convertito in zucchero bianco in funzione del suo rendimento rilevato in base alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68.

3. Per il calcolo del rimborso e del contributo viene preso in considerazione il peso netto della quantità di zucchero.

Articolo 5

1. Per lo zucchero greggio proveniente dai dipartimenti francesi d'oltremare, che si trova in corso di trasporto alle ore 0,00 del 1° giorno di un mese di calendario e che al suo arrivo viene immagazzinato in un magazzino riconosciuto, le spese di magazzinaggio vengono rimborsate.

Il rimborso viene concesso soltanto agli aventi diritto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 750/68 che sono proprietari dello zucchero al momento dell'immagazzinamento di cui al comma precedente.

2. Tuttavia, per lo zucchero di cui al paragrafo 1, il rimborso viene limitato ad un periodo corrispondente ai tre quarti di un mese.

Articolo 6

1. Il rimborso e il contributo inerenti agli sciroppi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n. 1009/67/CEE, vengono calcolati in funzione del tenore di zucchero estraibile di tali sciroppi.

Il tenore di zucchero estraibile viene determinato conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 142/69.

2. Ai fini del rimborso inerente agli sciroppi, la quantità da prendere in considerazione per un mese è uguale alla media aritmetica delle quantità che si

trovano in giacenza all'inizio ed alla fine del mese in causa, dopo aver diminuito tale media della quantità prodotta nello stesso mese. Se la quantità prodotta nel mese in causa è superiore alla quantità che si trova in giacenza alla fine di tale mese, quest'ultima quantità viene considerata uguale a zero.

3. A norma dell'articolo 8 del regolamento n. 1009/67/CEE, per « taluni sciroppi ottenuti prima dello zucchero allo stato solido », s'intendono gli sciroppi della voce tariffaria 17.02 successivamente trasformati in zucchero allo stato solido sotto controllo doganale o sotto un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti ed immagazzinati in appositi serbatoi distinti dagli impianti destinati alla fabbricazione dello zucchero.

Articolo 7

Il rimborso non viene concesso per i prodotti sottoposti ad uno dei regimi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 441/69.

Articolo 8

Qualora uno Stato membro abbia deciso che le disposizioni di cui all'articolo 30 del regolamento n. 1009/67/CEE non vengano applicate nel suo territorio, esso esige la restituzione del rimborso eventualmente effettuato per le quantità di zucchero che, a causa della sua decisione, risultano prodotte oltre la quota massima.

Articolo 9

1. Il rimborso delle spese di magazzinaggio ha luogo al più tardi al termine del terzo mese successivo a quello per il quale è dovuto.

2. Per il calcolo delle somme inerenti al contributo e sempreché quest'ultimo non sia già dovuto, lo smercio, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 750/68, è :

a) l'uscita dello zucchero dalla fabbrica nella quale è stato prodotto, sempreché non venga reimmagazzinato in un magazzino riconosciuto del fabbricante di tale zucchero ;

b) l'uscita dello zucchero dal magazzino riconosciuto del fabbricante di zucchero. Tuttavia lo spostamento dello zucchero da un magazzino riconosciuto ad un altro magazzino riconosciuto dello stesso fabbricante non è considerato come smercio ;

c) il trasferimento di proprietà dello zucchero ad un altro avente diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio, senza uscita di tale zucchero dal magazzino riconosciuto del fabbricante ;

d) la trasformazione da parte del fabbricante dello zucchero e degli sciroppi in prodotti diversi da quelli compresi nella voce 17.01 della tariffa doganale comune ;

e) la denaturazione dello zucchero ;

f) la rimozione, a seguito di alienazione, degli sciroppi dai serbatoi del fabbricante menzionati all'articolo 6 ;

g) il momento nel quale lo zucchero o gli sciroppi vengono sottoposti ad uno dei regimi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 441/69.

3. Per ciascun fabbricante il rimborso e il contributo posono essere compensati tra di loro.

Articolo 10

1. Ogni avente diritto al rimborso comunica allo Stato membro interessato, al più tardi il 15° giorno di ogni mese :

a) la totalità delle quantità nette di zucchero e di sciroppi che beneficiano del rimborso giacenti nei suoi magazzini alle ore 24 dell'ultimo giorno del mese precedente quello della comunicazione ;

b) la ripartizione delle quantità di cui alla lettera a) tra i diversi magazzini nei quali lo stesso immagazzina il suo zucchero e i suoi sciroppi.

2. Ogni fabbricante comunica, contemporaneamente ai dati di cui al paragrafo 1 e secondo la ripartizione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, le quantità smerciate nel mese precedente quello della comunicazione e prodotte nell'ambito della rispettiva quota massima.

3. Gli Stati membri possono esigere la comunicazione di dati supplementari.

Articolo 11

Il regolamento (CEE) n. 774/68 della Commissione, del 24 giugno 1968, che stabilisce le modalità di

applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2565/69 [2], è abrogato.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 142 del 25. 6. 1968, pag. 6.
(2) GU n. L 321 del 23. 12. 1969, pag. 17.